646255
>BN

REALE ORDINANZA

PER LA FORMAZIONE

DEGLI

ARTIGLIERI LITORALI.

N A P O L I

NELLA STAMPERIA REALE.

M D C C X C I I I.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA ec. ec. ec.

VOLENDO Noi con opportuni mezzi provvedere alla conservazione de' Nostri amatissimi Sudditi, mettendoli in istato di respingere poderosamente qualunque atto di ostilità, abbiam particolarmente rivolta la sovrana Nostra attenzione a munire nel modo convenevole gli estesi lidi de' Nostri domini; e considerando, che per la difesa delle Spiagge, e per la protezione del Commercio, e della Navigazione costiera, egli è un importantissimo oggetto il collocare delle Batterie ne' siti opportuni, e l'aver della gente bene istruita nel servizio di esse, senza che in tempo di pace l' esorbitante numero di tutta quella gente, che si richiede a tale oggetto, sia di gravezza allo Stato; abbiam preso perciò in particolar esame tutti gli Stabilimenti de' Nostri Predecessori, per formar delle Scuole da istruire gli abitanti delle Marine, onde

poter nelle occasioni servir con vantaggio le varie artiglierie situate in esse. E siccome la varietà de' tempi, e delle circostanze ha prodotto naturalmente l'inosservanza degli antichi Regolamenti, ed un pernicioso languore derivante dal non potersi più eseguire ciò che non bene si adattava a' maggiori lumi, alla diversa Costituzione del Corpo addetto al servizio dell' Artiglieria, e ad altri utili Stabilimenti da Noi fatti, per dar sistema al Nostro Militare; così per ovviare tali inconvenienti, fissare una novella organizzazione degl'Individui destinati al servizio dell'Artiglieria costiera, e determinare nel modo più vantaggioso tutto ciò che concerne il detto servizio, siam venuti in risolvere, ed ordinare ciò che siegue.

ARTICOLO I.

Confermando le antecedenti Nostre sovrane determinazioni, colle quali sono state soppresse le Compagnie di Artiglieri Provinciali ne' due Regni di Napoli, e di Sicilia, ed aboliti tutti gli Artiglieri paesani prima esistenti sotto qualunque denominazione; Vogliamo, che in tutti i No-

Nostri dominj vi sia un numero di Artiglieri che saranno chiamati *Litorali*, distribuiti nel numero, e ne'luoghi seguenti, ne'quali debbono essere addetti; nell' intelligenza, che nelle Batterie in cui se ne ritrovano di più del numero; che or Noi determiniamo, a questo si dovranno successivamente ridurre, a misura che il nuovo armamento di dette Batterie con Affusti di Costa, ne permetterà la diminuzione. Degli Artiglieri litorali ve ne saranno dunque

Nella Piazza di Gaeta . . .		Ottanta
Nelle Batterie di	Ferdinando . .	Ventiquattro
	Carolina	Sedici
Nel Castello di Baja		Ottanta
Nelle Batterie di	Pozzuoli . . .	Sessanta
	Posilipo	Trentadue
	Vigliena	Quaranta
	Pietrarsa . . .	Sedici
	Granatello . .	Trentadue
	Calastro . . .	Ventiquattro
	Bassano	Otto
	Scassata	Otto
	Ancino	Ventiquattro
	Revigliano . .	Trenta
	Castellammare.	Settanta
Nella Piazza di Reggio, e nel Forte di Pentimele .		Trentasei

Nelle Isole di	Capri	Ventiquattro
	Ischia	Trentasei
	Ponza	Trentadue
	Ventotene	Trentadue
Nella Piazza di Pescara.		Quarantaquattro
Nell' Isola di Tremiti		Sedici
Ne' Castelli di	Viesti	Trenta
	Manfredonia	Quaranta
Nella Torre delle Saline		Otto
Ne' Castelli di	Barletta	Trentadue
	Trani	Trentasei
	Bari	Trentasei
	Monopoli	Trentasei
	Brindisi	Ottanta
	Otranto	Trentasei
	Gallipoli	Trentasei
	Taranto	Trentasei
	Cotrone	Trenta
Nella Torre del Faro		Diciotto
Nella Piazza di Messina		Trenta
Nella Piazza di Melazzo		Ventiquattro
Nelle Isole di	Lipari	Ventiquattro
	Ustica	Ventiquattro
Ne' Castelli, e Batterie	di Palermo	Trentasei
Nella Piazza di Trapani		Trentasei
Nelle Isole di	Favignana	Venti
	Marettimo	Sei
	Pantelleria	Sedici

Nel

Nel Quartiere di Marsala. Venti ——

Ne' Castelli di
- Mazzara . . . Dodici ——
- Girgenti . . . Ventiquattro ——
- Licata . . . . . Diciotto ——
- Capopassero . Diciotto ——

Nelle Piazze di
- Siracusa . . . . Quaranta ——
- Augusta . . . . Trentasei ——

Ne' Castelli di
- Catania . . . . Venti ——
- Termini . . . . Dodici ——
- Taormina . . . Dodici

Ne' Presidj di Toscana rimarranno addetti al servizio dell'Artiglieria, come Artiglieri litorali, cinquanta Soldati di quel Battaglione di Naturali già destinati al servizio stesso, con Nostra sovrana determinazione de' diciannove Ottobre dello scorso anno mille settecento novantadue; e si ripartiranno nel seguente modo: procurando il Sottodirettore dell' Artiglieria de' mentovati Presidj, che per quanto sia possibile in ciascun luogo, vi rimangano i Soldati Naturali del luogo medesimo.

In Longone . . . . . Venti
In Orbetello . . . . . Diciassette
In Port' Ercole . . . . . Tre
In Monteſilippo . . . . . Tre
In Piombino . . . . . Quattro
In Talamone . . . . . Tre

Per lo che il numero degli Artiglieri

litorali, in tutt'i nostri Reali Dominj, rimarrà fissato a mille seicento novantasei.

ARTICOLO II.

La prima elezione di questi Artiglieri litorali, e le successive che occorreranno in avvenire, per rimpiazzarli, si faranno da' rispettivi Direttori, e Sottodirettori di Artiglieria in tempo delle visite che in ciascun anno sono essi in obbligo di fare ne' loro ripartimenti. Per la prima formazione degli Artiglieri litorali rimetteranno all'Ispettore del Corpo Reale uno Stato degl'Individui, che avranno scelto, e proposto nel modo seguente:

Nome	Cognome	Età	Stato	Statura	Luogo dell' attuale, ed ordinaria sua residenza	Professione	Contrassegni dell' Individuo

Il suddetto Ispettore in questo Stato confermerà, o rigetterà quegl' Individui, che stimerà di ammettere, o di ricusare, ed a primi manderà, per via degli stessi Direttori, e Sottodirettori, le rispettive Patenti. Pe'successivi rimpiazzamenti dovranno poi gli enunciati Direttori, e Sottodirettori proporre, per ogni piazza vacante, tre Individui, facendo uno Stato simile all'antecedente.

AR-

ARTICOLO III.

E' Nostra sovrana volontà, che dove esistano ancora degl' Individui delle soppresse Compagnie di Artiglieri provinciali, siano costoro con preferenza ammessi tra gli Artiglieri litorali, purchè abbiano quel vigore, e quell'età, che si richiede per essere idonei a prestare il servizio dell'Artiglieria. Il rimanente della scelta dovrà farsi tra gl' Individui più validi, e robusti, che si presenteranno volontariamente, e siano domiciliati nello stesso luogo, o nelle immediate vicinanze di quello, dove dovranno prestar servizio, e che abbiano l'età non minore di diciotto anni, nè maggiore di trentacinque. Da tale scelta saranno esclusi i Soldati delle Nostre Milizie provinciali, tutti gl'Individui addetti al servizio della Real Marina, e la gente ch' esercita mestieri, che non richiedono forza, come sarebbero i Parrucchieri, Sartori &c. In questa scelta attenderanno i Direttori in particolar modo a' costumi di coloro, che si vorranno ascrivere, per non ammettere le persone che si trovino per qualche colpa indiziate, o processate, nè Birri, nè chiunque dalle Leggi sia reputato infame

per delitto, o per mestiere; procurando che gli Artiglieri litorali siano, per quanto riuscirà possibile, delle professioni conducenti al miglior Nostro Real servizio nella dipendenza dell' Artiglieria, vale a dire, che daranno la preferenza a' Falegnami, Bottaj, Ferrari &c.

ARTICOLO IV.

Ogni volta che si darà, o si ritirerà la Patente ad un Artigliere litorale, se ne passerà l'avviso al Governatore politico del luogo, cui perverrà per la via del Capitan Generale, o Comandante delle Arme (se vi sia), e del rispettivo Preside Provinciale nel Regno di Napoli, per quella del Vicerè in Sicilia, e de'Governatori delle Piazze di Orbetello, e di Longone ne' Presidj di Toscana.

ARTICOLO V.

Gli Artiglieri litorali goderanno il Foro militare, e tutti que' privilegj, esenzioni, e prerogative medesime, che Noi abbiam conceduto a'Soldati delle Nostre Milizie Provinciali. Potranno in oltre, purchè lo facciano a proprie spese, vestir l'U-

l' Uniforme del Corpo Reale ; colla sola differenza , che alla Giamberga dovranno aggiugnere le rivolte , o siano pettini di colore scarlatto , mettervi le Spallette di lana , ed avere il pennacchio giallo al cappello .

ARTICOLO VI.

Nel corso de' due anni millesettecentonovantatrè, e millesettecentonovantaquattro, che sono destinati all' istruzione degli Artiglieri litorali nelle manovre , e servizio dell' Artiglieria , i medesimi saranno pagati a ragione di un Carlino al giorno per ciascheduno , per que' soli giorni che saranno chiamati a prestar servizio .

ARTICOLO VII.

Negli otto primi mesi del corrente anno millesettecentonovantatrè dovranno gli Artiglieri litorali in ciascuna Domenica, dopo aver adempito i doveri di Religione, presentarsi alle loro rispettive Batterie , per ivi esercitarsi , sotto gli ordini dell' Ufiziale del Corpo Reale destinato , in tutte le manovre , ed esercizj per ben

servire le varie artiglierie. Negli ultimi quattro mesi dello stesso anno millesettecentonovantrè, e nell'intero anno millesettecentonovantaquattro, si presenteranno, per lo stesso oggetto, nelle suddette Batterie, soltanto nella prima Domenica di ogni mese. Scorsi questi due anni, resterà per gli Artiglieri litorali l'obbligo di presentarsi in ciascuna prima Domenica di ogni mese alla propria Batteria, per esercitarsi nel servizio dell'Artiglieria, ma non sarà a ciascuno di essi bonificato il Carlino diario, che loro concediamo soltanto ne' giorni prescritti ne' suddetti due primi anni di loro istruzione. Vogliamo in oltre, che nel tempo de' riferiti mensuali esercizj si debbano i suddetti Artiglieri litorali impiegare nella pulizia delle Batterie, e de' Magazzini, e nel mantenimento del buon ordine, e della proprietà nella situazione de' generi dell'Artiglieria, che in detti Magazzini si conservano.

ARTICOLO VIII.

Si bonificheranno tre carlini al giorno ad ogni Artigliere litorale in tempo di guerra, e sempre che da Noi si ordinerà,

rà, che gli Artiglieri enunciati facciano nelle loro Batterie un servizio continuo, ed attivo.

ARTICOLO IX.

Tutti gli espressati pagamenti si faranno agli Artiglieri litorali ne' loro rispettivi destini dall' Intendente Generale dell' Esercito nel Regno di Napoli, dall' Intendente Commessario nel Regno di Sicilia, e dal Ministro Principale di Guerra, ed Azienda ne' Presidj di Toscana; in guisa che i Pagatori, da destinarsi, rimettano agli stessi Artiglieri Litorali la loro rispettiva tangente, in veduta della nota de' medesimi, che lor verrà esibita dal Capo Artigliere litorale, munita del certificato del Comandante locale dell' Artiglieria, che dovrà escludere dal godimento del soldo tutti coloro, che non saranno stati presenti agli esercizj, o al servizio, che dovevano prestare. I suddetti Certificati dovranno ancora essere corroborati dal Visto-Buono del Governatore, o Comandante della Piazza, Castello, o Forte, da cui dipenda la Batteria.

AR-

ARTICOLO X.

E' Nostra sovrana volontà, che ordinariamente non si richieda dagli Artiglieri litorali altro servizio, che quello dell' Artiglieria, nella propria, e sola Batteria, o nel Forte, Castello, o Piazza, per la quale siano stati ascritti; e che in questo loro servizio, con quelle modificazioni, ch' esprimono le Reali Ordinanze, dipendano immediatamente da' Direttori, Sottodirettori di Artiglieria, ed Ufiziali del Corpo Reale, e del Corpo Politico di Artiglieria, da' quali saranno chiamati allorchè occorrerà, che a tenore della presente Ordinanza, e de' successivi Nostri Reali Ordini particolari, debbano i medesimi prestar servizio,

ARTICOLO XI.

Tra gli Artiglieri litorali non si darà veruna superiore graduazione, poichè gli effettivi loro Ufiziali debbono esser quelli del Corpo Reale, che saranno destinati al servizio delle stesse Batterie, in assenza de' quali è Nostra Reale intenzione, che i rispettivi Direttori di Artiglieria nominino per ogni una delle Batterie,

For-

Forti, Castelli, o Piazze; dove quelli manchino, un Capo Artigliere litorale scelto tra' più abili nel mestiere di Artiglieria, al quale accordiamo, che per distintivo possa portare sopra de' paramani un gallone di oro. Un tal Capo Artigliere litorale sarà incaricato, in assenza di Truppe del Corpo Reale, di comunicare agli Artiglieri litorali della propria Batteria, gli ordini degli Ufiziali di Artiglieria; nell' intelligenza che ritrovandosi un basso Ufiziale del Corpo Reale di destino in una delle medesime Batterie, dove serva il Capo Artigliere litorale, questi dovrà essere sottoposto al comando di quel basso Ufiziale, qualunque egli sia.

ARTICOLO XII.

L' Ispettore del Corpo Reale avrà la facoltà di dar le Patenti agli Artiglieri litorali, nell' ammetterli al Nostro Real Servizio; come altresì quella di ritirarne le Patenti, allorchè colla loro cattiva condotta, poca volontà, o imperizia nel servizio, meritino di esser puniti, od esclusi in tal modo.

ARTICOLO XIII.

Nella fiducia, che gli Artiglieri litorali dimostreranno in qualunque occasione quello stesso zelo, e buona volontà pel Nostro Real Servizio, da cui sono animati i loro commilitoni Artiglieri del Corpo Reale, Vogliamo, e Comandiamo, che allora quando gli Artiglieri litorali nella difesa de' Posti ad essi loro fidati, ricevano ferite, che li rendano inabili a proseguire il servizio, ottengano, e godano il ritiro col soldo di Artiglieri Invalidi. Vogliamo altresì, che gli Artiglieri litorali trovino il premio de' lunghi, e buoni servizj, che presteranno, nell' essere rimunerati colla patente di Artiglieri litorali onorarj, e col godimento del Foro militare, e dell'Uniforme, vita loro durante, e senza obbligo di prestare verun servizio; e ciò sulle proposte che l' Ispettore del Corpo Reale ne passerà alla Nostra Real Segreteria di Stato del ripartimento della Guerra, accompagnate da' documenti, e note che contestino gli enunciati servizj.

ARTICOLO XIV.

Trovandosi la Piazza di Messina sufficientemente dotata di Artiglieri, da che vi riman sempre porzione del Battaglione del Corpo Reale destinato nella Sicilia, ed occorrendo solamente di provvedere la Dipendenza di Artiglieria di una Maestranza, che possa nelle urgenze disimpegnar qualche lavoro ad essa appartenente, siam venuti perciò in determinare, che i trenta Artiglieri litorali da destinarsi secondo l' articolo I. in Messina, sieno tutti Artefici, de' quali uno sarà Capo Maestro Ferraro, uno Capo Maestro Falegname, quindici Maestri Ferrari, dieci Maestri Falegnami di grosso, e di sottile, e tre Maestri Bottaj. Costoro saranno pagati tutte le volte, che verranno impiegati in lavori di Artiglieria, e la mercede sarà pe'Capi Maestri di cinque carlini al giorno, e pe'semplici Maestri di tre carlini. I medesimi Artiglieri in oltre pel servizio che dovran prestare dipenderanno dal solo Sottodirettore di Artiglieria residente in Messina, e goderanno de' medesimi privilegj, e prerogative concedute a tutti gli altri Artiglieri litorali.

AR-

ARTICOLO XV.

Tutte le trasgressioni, che si commetteranno dagli Artiglieri litorali contro la disciplina, e 'l servizio militare, e non importanti pena afflittiva di Corpo, saranno punite dal rispettivo Ufiziale comandante locale dell' Artiglieria.

ARTICOLO XVI.

Riguardo alla Giurisdizione militare, alla quale debbono nelle loro cause passive star soggetti gli Artiglieri litorali, Vogliamo, che costoro sieno considerati come individui delle Piazze, e de'Castelli, ne' quali si trovino collocate le rispettive Batterie, o come individui di quelle Fortezze, alle quali dette Batterie sieno più vicine. Quindi nelle loro cause civili, e criminali passive procederanno gli Uditori, o Assessori militari delle rispettive Fortezze, previa delegazione de'corrispondenti Governatori, o Comandanti militari; con rimettersi tali cause in appello le civili, ed in revisione le criminali, all' Udienza generale di Guerra, e Casa Reale, nel modo stabilito, e praticato sinora per gli accennati individui di Piaz-

Piazze, e Castelli, ed a norma di quanto sta fissato nel nuovo Codice penale militare approvato da Noi, ma non ancora interamente pubblicato. Nelle Fortezze, e nelle Isole, dove non vi sia Uditore, o Assessore militare, procederanno nelle suddette cause degli Artiglieri litorali i rispettivi Governatori politici del luogo in qualità di Uditori, o Assessori militari de' Governatori, o Comandanti militari delle dette Fortezze, ed Isole, ed in virtù di delegazioni di tali Governatori, o Comandanti, pel cui canale, e per quello successivo del Comandante della Provincia, e delle Arme (se vi sia), dovranno l'enunciate cause passare in appello, o revisione, siccome è detto di sopra, all'Udienza generale di Guerra, e Casa Reale. In conseguenza del presente Stabilimento, in tutte le accennate cause degli Artiglieri litorali delle Batterie, che si ritrovano nella Giurisdizione del Governator politico di Castellammare di Stabia, procederà costui, in qualità di Assessor militare, con delegazione del Comandante della Piazza, e del Cratere di Napoli: dichiarando Noi espressamente, che gli Artiglieri litorali addetti alle Batterie di Ancino, e di Re-

vigliano sieno giudicati nell'enunciate cause, dallo stesso Governator politico di Castellammare, quantunque si ritrovino nella Giurisdizione della Torre dell' Annunziata. Nella stessa qualità, e colla delegazione medesima, procederanno il Governatore politico di Portici, Resina, e Torre del Greco, e quello di Pozzuoli, nelle cause suddette degli Artiglieri litorali addetti alle Batterie, che si ritrovino collocate dentro i limiti delle rispettive Giurisdizioni di essi Governatori. L'Udienza generale di Guerra, e Casa Reale procederà in prima, ed ultima istanza, e previa la stessa delegazione nelle indicate cause degli Artiglieri litorali, i quali si ritrovino addetti nelle Batterie collocate nella Spiaggia della Città di Napoli, o tanto vicine a questa, che non sieno comprese nelle Giurisdizioni de' suddetti due Governatori politici: nell'intelligenza, che la suddetta Udienza generale nella giudicatura, e revisione delle cause criminali degli Artiglieri litorali, per le quali si sia interposta sentenza di morte, o di pena afflittiva a vita, debba dar luogo all'ultima revisione in Giunta di Guerra, a norma degli ordini generali. Per la Sicilia, Isole adja-

cen-

centi, Giurisdizione di Longone, e Presidj della Toscana, in quanto all'appello, e revisione delle cause civili, e criminali, passive degli Artiglieri litorali, è Nostra sovrana volontà, che si osservi quel che attualmente si pratica in simili cause di coloro che godono il Foro della Guerra, e che dipendono dalla Giurisdizione de' Governatori, e Comandanti militari di tali luoghi.

Ed affinchè questo Nostro sovrano Stabilimento abbia pieno vigore, ed osservanza in tutt'i Nostri Reali Dominj, ordiniamo a' Capitani Generali, a' Comandanti generali delle arme, agl' Ispettori generali, ed a tutti gli altri Ufiziali generali, e particolari de' Nostri Eserciti, a' Generali, Ufiziali, ed Individui tutti del Corpo Reale, agl' Intendenti, e Commessarj Ordinatori, e di Guerra, a tutt' i Tribunali, a' Presidi delle Provincie, a' Governatori politici, e ad ogni altro cui appartenga, ch' eseguano puntualmente, e facciano eseguire quanto trovasi prescritto ne' precedenti articoli, per essere questa la Nostra sovrana volontà. In testimonianza di ciò la presente Ordinanza firmata di Nostra Real Mano, sarà munita col Real sigillo, e colla

là firma dell' infrascritto Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del Dipartimento degli Affari esteri, Guerra, Marina, e Commercio marittimo, e quindi sarà pubblicata nelle solite forme. Dato in Caserta a dì venticinque Marzo mille settecento novantatrè.

FERDINANDO.

Luogo del Sigillo.

GIOVANNI ACTON.

646755

Reale Ordinanza
per
Le milizie Provinciali

Ferdinando IV.

Per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana &c. &c. &c.

Le nostre paterne cure rivolte di continuo alla Custodia della sicurezza pubblica, ed alla privata tranquillità ci hanno determinato a cercare mezzi onde rendere più vigorosa quella forza nazionale, che deve proteggerle. Consigliando la ragione, noi abbiamo voluto, che ogni Cittadino è un difensore nato della sua Patria, e del suo Re, che il suo primo dovere è di prender le armi contro il nemico dell'una, e dell'altro, e che istruirlo nei militari Esercizj altro non è che disporlo, e renderlo atto all'adempimento di questo dovere comune. Noi abbiamo voluto inoltre, che un esercito composto di Soldati stipendiati, e unicamente addetti alle militari funzioni non potea esser molto numeroso senza nocere all'agricoltura, alle Arti, al Commercio colla privazione di tante

grauia utili, e senza gravare il popolo coll'eccedenti contribuzioni, che il suo mantenimento richiederebbe. Per ottenere dunque l'accrescimento della forza nazionale, senza l'aumento delle pubbliche contribuzioni, noi abbiamo trovato nelle vaue disposizioni de nostri predecessori i materiali onde ingerire in questa impresa. È gran tempo, che nel Regno dalla provvidenza a noi affidato, si trova stabilita una Milizia Provinciale, composta di Cittadini destinati a prender le armi quando il bisogno lo richiede, e a coltivare le arti della pace, allorché non vi è nemico da Combattere; una lunga, e costante esperienza ha mostrato i vantaggio di questo stabilimento, e la Storia ha molte volte accompagnati i progressi di que sti valorosi Guerrieri. Il nostro Augustissimo Genitore, che sperimentato aveua anch'egli le conseguenze felici di questa antica istituzione, prescrisse coll'ordinanza degli 8 Luglio 1769. il nuovo metodo che tener si doueua per conservare alla Patria un numero di questi Difensori, e per

re-

regolarne la ripartizione sul piano Universale de suoi Eserciti

Ma avendo noi conosciuto, che questo metodo non ha interamente corrisposto alle sue speranze ne al fine di sì gloriosa intrapresa; come quello che non somministra i mezzi più opportuni per ovviare alla perdita, ed al raffreddamento di quelle disposizioni generose, che devono rianimare, e mantenere in ogni tempo il necessario spirito marziale negl'Individui di questo Corpo; abbiamo quindi risoluto di fissare sopra un nuovo piede questa parte de' nostri Eserciti, la quale senza essere di peso allo Stato, dee formare uno de' Principali sostegni della sua sicurezza.

Articolo Primo

Centoventi compagnie di Centoventicinque Uomini per ciascheduna formeranno lo stato regolare di questa Milizia Provinciale

Articolo 2.°

Ciascheduna Provincia somministrerà un numero di queste Compagnie proporzionato alla sua popolazione, e Ciascheduna Università un numero d'Individui proporzionato a quello de' suoi Componenti

Articolo 3°

Ogni Compagnia sarà comandata da un Cap.no; un dato num.° di Compag.e da un Uffiz.e superiore, e questi da un Generale

Articolo 4°

Saranno date a ciascun Cap.no le istruzioni necessarie per regolare, e proteggere gl'Individui della sua Compagnia, per garantirli da ogni oppressione, per fare rispettare i loro privilegj, e per ispirare loro, quei sentimenti di onore, che si richiedono ne' Difensori della Patria

Articolo 5°

Sarà principal cura di ciascun Capitano di allontanare gl'Individui a lui subordinati dall'abbuso che potessero fare delle prerogative del loro stato, come anche da quelle inpettanti maniere, che distruggendo i più preziosi vincoli della civile Concordia potrebbero rendere il Cittadino nemico del Soldato, e convertire i Difensori della Patria in oppressori del Popolo.

Articolo 6°

Si daranno a suo tempo gli ordini opportuni per l'armam.to di questa Milizia Provinciale, come

me anche per la ripartizione degl'Uffiziali subalterni, e de Bass' Uffiziali in ciascuna Comp.a

Articolo VII

La scelta di questa Milizia Provinciale si farà così per la prima volta, come per l'avvenire in un giorno di festa dalla Persona da noi incaricata in Ciascuna Università coll'assistenza de Sindaci, Eletti, e del Gov.re Locale

Articolo VIII.

Si ammetteranno in preferenza i Volontarj, cioè coloro, che spontaneamente si esibiscono ad essere ascritti, purche siano atti alle Militari Funzioni, e si procederà quindi coll'antico metodo alla scelta degl'altri.

Articolo IX.

Chiunque abbia l'età minore di 18. anni, o maggiore di 36, chiunque si trova indiziato, o processato per delitti, chiunque sia da leggi riputato infame per delitto, o per mestiere non potrà essere ne ammesso, ne scelto.

Articolo X.

Sarà ammesso come Volontario, ma non po-

trà essere ascritto per scelta il Chirurgo, il Dottore, il figlio unico, e naturale, il Notaro, il Perucchiere, lo Speziale, l'Argentiere, lo Stampatore, il Proprietario di terra del valore di ducati 600. almeno, colui che attualmente è occupato nello Studio di Scienze, o nell'Esercizio di qualche officio di giustizia, tanto nelle Regie Udienze, quanto nelle Corti Baronali, e Curie Vescovili, colui, che ha impiego fisso, e con soldo per invigilare, o amministrare gli effetti, e rendite del Reg.° Erario, gli Artisti, e Fabricatori di lana, e seta, e quelli di Armi, Salnitro, e Polvere per lo Real Servizio. Si eccettuano il Padrone, ed Artefici di Bastimenti, come anche il marinaro di legni da traffico, e da negozio per ascriversi quelli, allorchè bisognerà nella Milizia Stanziale.

Articolo XI.

La durata del tempo nel quale il Cittadino ascritto dovrà restare nello stato, e nella Milizia sarà di dieci anni. Egli potrà volendo passare durante questo tempo a servire ne' Corpi, e Reggimenti, dove gli saranno accordati alcuni particolari vantaggi, che saranno a suo luogo

de-

determinato la sua persona sarà in tal Caso rim-
piazzata da un' altra che sarà scelta nell' istessa
maniera, e nell' atto della Rivista annuale.

Articolo XII.

Questa Rivista annuale che dal Capo di Ci-
scuna Compagnia si terrà nell' Università, che
è situata nel centro di quelle che contribuisco-
no a formare la sua Compagnia, durerà lo
spazio di otto giorni, e si eseguirà nella sta-
gione, che è meno adattata ai lavori della
Campagna. Durante questo tempo, e quello
di ogn' altra radunanza, che venisse coman-
data, gl' Individui della Compag.ª conseguiran-
no a conto del Reg.º Grano lo stesso prezzo, e
il pane solito che viene somministrato ad
ogni Soldato de nostri Reggim.ti di Fanteria
Questi otto giorni, e quelli di più, che si or-
dinassero s' impiegheranno nelle Militari Istru-
zioni, e nel rimpiazzare quegl' Individui della
Compag.ª che sono mancati quell' anno

Articolo XIII.

Articolo XIII.°

Compito che sarà il Ruolo, e pié di lista del la Compagnia, se ne faranno quattro Copie, del le quali il Capitano ne riterrà una per sé, un altra si trasmetterà all'Udienza della Provincia, un'altra al Generale della Milizia Provinciale, ed un'altra alla nostra Real Segreteria di Guerra

Articolo XIV.°

Ogni Soldato dopo di aver eseguito il giuram.° di fedeltà, e di Militar subordinazione, otterrà un certificato sottoscritto dal Capitano, e dal Preside della Provincia, o Commissario di Campagna in tempo di lavoro, che indicherà il suo nome, Cognome, Età, ed il giorno, nel quale è stato ascritto nel Ruolo Militare. Questo servirà a potere in ogni incontro manifestare il suo Stato, e per godere de' privilegi, che vi sono annessi.

Articolo XV.°

È giusto che Coloro, che si offrono, o che si esibiscono per difender la Patria abbiano alcune prerogative, godano di alcuni vantaggi, e partecipano di alcune esenzioni che non si allon-

dano

dare alcuno del Popolo, che ne viene difeso.
In conseguenza dunque della Considerazione,
che si deve a queste Cittadini benemeriti dello
Stato: Noi ordiniamo che ciascun Individuo
delle Milizie Provinciali goda durante il tempo
della sua ascrizione del Foro Militare, insieme
colla sua moglie, ed i suoi figli non emanci-
pati, e che coabitano, e formano con lui un
solo fuoco

Articolo XVI.°

Il Preside della Provincia con uno de Mini-
stri di quella Udienza, che dalla nostra Se-
greteria di Guerra gli sarà dato, come Assessore, sarà
delegato a procedere in prima istanza contro il
Soldato accusato di qualche delitto: Della Pro-
vincia di Terra di Lavoro questa funzione si
eserciterà dal Commissario di Campagna,
e da un Assessore, che gli sarà a tal effetto
dato dalla nostra Segreteria di Guerra; nelle
Informazioni che si prenderanno, assisterà sem-
pre uno degl'Ufficiali delle stesse Milizie
Provinciali, che il Preside, ò Commissario di
Campagna destinerà. Il Processo sarà rimesso

in grado di gravarne all' Uditor dell' Esercito.

Articolo XVII.°

Se il delitto non si Commetterà dal Soldato nel luogo della Residenza del Preside, e se sarà della natura di quelli, che portano seco loro pena afflittiva in questo Caso potranno gli Uffiziali Regii, ò Baronali arrestarlo; ma ne dovranno dar subito parte al Preside, ed aspettare i suoi ordini.

Articolo XVIII.°

Se Costerà che per privata passione un Gov.re, ò altro Uffiziale Baronale abbia arrestato, ò indirettamente fatto arrestare alcun Soldato Provinciale, à la sua moglie, ò un suo figlio che partecipa à privilegj del padre, il trasgressore sarà privato del suo impiego, sarà escluso per sempre dall' esercizio di qualunque altro Ufficio Regio, ò Baronale, e se all' arresto unirà delle Sevizie sarà condannato a 7. anni di galera, se è ignobile, ed a 7. anni di relegazione se è nobile. Noi comunicheremo alle Provinciali Udienze la pena che sarà fissata per gli Uffiz.li Reg.i che commetteranno lo stesso delitto

Art.o

Articolo XIX.°

I delitti, pe' quali l'Individuo della Milizia Provinciale sarà escluso dal Foro Militare sono quelli, che ritrovansi enunciati nella Dammaria 20. sotto il titolo de Militibus, i debitori del Reg.° Erario, ed i delinquenti di frode contro al la Real Azienda.

Articolo XX.°

All'esenzione del Foro noi uniamo anche i seguenti privilegj: Il Cittadino finchè resterà arruolato al Ruolo Militare sarà esente dal peso di somministrare alloggio, e vetture ne' passaggi delle Truppe: sarà esente dall'Ufficio degli Esercizj publici, tutele, ed altri pesi personali di qualunque condizione, e specie: sarà franco dal pagamento de' pedaggi, ponti, e scale, da pesi del peso, Decime, e misure, purchè sia tratti di generi, e di quantità destinate al proprio uso, e consumazione, non al traffico, ed industria.

Articolo XXI.°

Sarà somministrata a ciascun Individuo

di questo Corpo una veste Uniforme, della quale ne potrà far uso ne' soli giorni di festa, ed in quelli di radunanza per ordine del suo Capitano. Egli potrà inoltre portare qualunque specie di Armi, che non sia proibita dalle Leg.e Prammatiche

Articolo XXII.°

Volendo passare a servire ne' Reggim.ti Nazionali, ò Veterani l'Individuo delle Provinciali Milizie goderà di alcuni vantaggi, che non si godono da Coloro, che vi si trovano Ingaggiati senza aver prima servito nelle sudette Milizie la sua famiglia seguiterà a godere del Foro Militare, il suo Padre sarà esente dal peso di alloggio, e vitture nel Passaggio delle Truppe; il testatico di Carlini 10. non sarà da esso pagato, finchè il suo figlio seguiterà a servire.

Una regolare licenza di quattro mesi in ogni due anni sarà al sud.° Soldato accordata per passare nel proprio paese, durante il qual tempo egli sarà nell'immediata subordinazione del Cap.no della Milizia Provinciale di quella

Uni=

Università degli ascensi sarà sempre prefe-
rito, a chi auendo uguali meriti non gode della
stessa prerogatiua. Volendo gl'Invalidi quando
è il tempo prescritto nel nuovo stabilimento
egli potrà goderlo nel proprio Paese, senza es-
sere obligato alla Custodia delle Torri, ne ad
altri Uffizi a quali gli altri vengono destinati:
se egli vuole, ed è in stato di prestare qual-
che servizio, otterrà il Soldo d'Invalido van-
taggiato, e sarà destinato Bass. Uff. nella
Provinciale Compag.a a cui era stato da
principio ascritto.

Quindi comandiamo, ed ordiniamo, che
quanto nel presente regolamento si contiene
debba osservarsi, ed eseguirsi con inviolabile
esattezza per esser questa la nostra Real vo-
lontà. Ed affinche giunga a notizia di tutti,
ne possa chiunque per la parte che gli spet-
ti allegare ignoranza alcuna è anche no-
stro sovrano volere, che sia publicato nella
Capitale, ed in tutte le Città, Terre, Luoghi,

Castelli di questo nostro Regno: motivo per cui ordinato abbiamo che si spedisca il presente firmato di nostra Al mano, corroborato col Suggello delle nostre armi, e segnato dall' Infrascritto nostro Segretario di Stato del Dispaccio di Guerra, e Marina: Caserta 25. Genn.o 1782 — Ferdinando — Gio: Acton vi è il Suggello